

CAPITOLATO TECNICO
PER LA FORNITURA DI FARMACI PARAFARMACI E ALTRI GENERI
PER LE FARMACIE COMUNALI

1 PREMESSA

Il presente documento definisce le caratteristiche minime per la fornitura, di tutti i prodotti abitualmente distribuiti dal canale delle farmacie come specificato nel presente documento. La Convenzione verrà utilizzata dalle seguenti farmacie comunali:

Farmacia De Calboli: L.go De Calboli 1 - 47100 Forlì

Farmacia Risorgimento: Via Risorgimento 19 - 47100 Forlì

Farmacia Ospedaletto: Via Ravegnana 384 - 47100 Forlì

Farmacia Cà Rossa: Via Campo degli Svizzeri 67/c - 47100 Forlì

Farmacia Piazza delle Erbe: Via Matteucci 14 - 47100 Forlì

Farmacia Zona Iva: Via Risorgimento 281 - 47100 Forlì

Farmacia O.P. Piccini: Piazza S. Antonio 8 - 47016 Predappio (Forlì)

Farmacia Comunale: Via C.B. Cavour 58 – 47014 Meldola (Forlì)

Farmacia Comunale: Piazza Matteotti 1 – 47018 Santa Sofia (Forlì)

Farmacia Comunale: Piazza 8 marzo 5 – 40054 Budrio (Bologna)

Farmacia Comunale: Via Roma 74 – 40052 Baricella (Bologna)

Farmacia Comunale Funo Srl: Via Galliera, 226 – 40050 Funo di Argelato (Bologna)

Tale elenco è da intendersi indicativo. Fermo restando l'importo massimo spendibile, eventualmente incrementato, il Fornitore si obbliga a eseguire la fornitura anche a favore di ulteriori farmacie presenti sul territorio della Provincia di Forlì e di Bologna che dovessero farne richiesta all'Agenzia. È facoltà del Fornitore eseguire la fornitura anche a favore di ulteriori farmacie presenti sulle rimanenti province della Regione Emilia-Romagna.

Nel caso in cui si registri, nel corso della durata degli Ordinativi di Fornitura una modifica all'ubicazione delle farmacie che utilizzeranno la Convenzione, il Fornitore, che riceverà una comunicazione dal Direttore della farmacia o suo incaricato con un congruo preavviso, dovrà proseguire l'attività contrattuale senza alcun onere aggiuntivo per la farmacia.

Si precisa che, nel presente documento, l'utilizzo del termine Fornitore, ove non diversamente specificato, si riferisce alla Ditta risultata aggiudicataria.

Ciascun Fornitore dovrà garantire la fornitura di tutte le categorie di prodotto di seguito elencate, a titolo semplificativo e non esaustivo, e di qualunque altro prodotto abitualmente in vendita presso le farmacie:

- farmaco etico e farmaco equivalente (generico)
- farmaco da banco OTC e SOP
- specialità e sostanze stupefacenti
- sostanze per preparazioni magistrali
- articoli per bambini
- elettromedicali
- alimenti dietetici prima infanzia e latte prima infanzia
- alimenti dietetici/integratori
- prodotti medicazione e sanitari
- parafarmaco
- galenici
- cosmetici e prodotti per l'igiene
- prodotti di erboristeria, fitoterapici e omeopatia
- farmaci e altri prodotti per uso veterinario
-

2 CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso; dovranno, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura; in particolare i medicinali devono essere conformi a quanto previsto dal D.lgs. 24 aprile 2006, n. 219 ed s.m.i..

Tutti i prodotti farmaci e parafarmaci, all'atto della consegna, devono essere dotati di fustello ottico e, ove richiesto dalle norme vigenti, devono riportare sulla confezione il prezzo al pubblico in euro e per unità di misura.

Ciascun Fornitore deve garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e di diligenza relativamente al trasporto, consegna e conservazione di tutti i prodotti oggetto della presente procedura di gara. In particolare, per i prodotti da conservare a temperature specifiche indicate dal produttore, il trasporto dovrà avvenire osservando tutte le modalità necessarie atte a garantirne la corretta conservazione.

Al momento della consegna i prodotti devono presentare le seguenti scadenze:

- data di scadenza non inferiore a sei mesi, per i prodotti con periodo di validità uguale o inferiore a di 2 anni;
- data di scadenza non inferiore a un anno, per i prodotti con periodo di validità superiore a di 2 anni.

Sono fatti salvi i casi in cui la consegna riguardi prodotti caratterizzati dal connotato dell'urgenza e/o difficilmente reperibili ovvero da scadenza inferiore a sei mesi.

3 RICHIESTE DI CONSEGNA

Le Richieste di consegna, vengono inoltrate da ciascuna singola farmacia, tramite il sistema di collegamento informatico diretto (via modem) ovvero via web; solo in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici, le Richieste di consegna potranno essere inoltrate mediante comunicazioni telefoniche o via fax.

Sono a carico del Fornitore eventuali oneri e/o spese necessari all'adeguamento del rispettivo sistema informatico con quello installato presso le farmacie nel più breve tempo possibile dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. Le farmacie dovranno avere la possibilità di visualizzare l'archivio dei prodotti trattati (gamma) e le relative informazioni; pertanto è onere del Fornitore provvedere al caricamento e al costante aggiornamento dello stesso nel corso della durata degli Ordinativi di Fornitura.

Il Fornitore deve attivare, a proprie spese, almeno un numero telefonico "numero verde" per consentire alle farmacie di richiedere informazioni sullo stato degli ordini, sulle giacenze di magazzino e sulla reperibilità dei prodotti. In alternativa, il medesimo servizio può essere garantito anche via web.

In caso di impossibilità temporanea di uno o più prodotti indicati nella Richiesta di consegna, il Fornitore deve dare immediata comunicazione, alla farmacia che provvederà a inoltrare la richiesta al Fornitore aggiudicatario dell'altro Lotto. In caso di indisponibilità temporanea di entrambi i Fornitori, la farmacia provvederà all'acquisto sul libero mercato applicando ai Fornitori le penali di cui alla Convenzione.

Il Direttore di ciascuna farmacia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà, per i soli prodotti per cui vengano garantite condizioni economiche maggiormente vantaggiose rispetto a quelle conseguite nella presente procedura, di effettuare acquisti direttamente presso le Ditte produttrici nella misura massima del 10% del valore annuale degli Ordinativi di Fornitura.

Se richiesto da una o più farmacie, i prodotti eventualmente non trattati direttamente dal Fornitore, dovranno essere inseriti nella gamma offerta entro 30 giorni dalla richiesta; agli stessi verrà applicato il medesimo trattamento economico definito nel Disciplinare di gara per i farmaci etici ovvero per i rimanenti prodotti, a seconda della categoria di competenza.

4 CONSEGNA DEI PRODOTTI

Il Fornitore, dovrà provvedere a due consegne al giorno dal lunedì al sabato, una la mattina e una il pomeriggio. Le consegne di tutti i prodotti dovranno essere effettuate presso le singole farmacie richiedenti durante l'orario di apertura delle stesse ed in particolare:

- consegne comprese tra le ore 8.00 e le ore 9.00 del mattino (salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e il Direttore della Farmacia) per le Richieste di consegna trasmesse entro le ore 19.30 del giorno precedente;
- consegne comprese tra le ore 14.30 e le 16.00 del pomeriggio (salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e il Direttore della Farmacia) per le Richieste di consegna trasmesse entro le ore 12.30 dello stesso giorno;

In caso di apertura di un nuovo punto vendita, il Fornitore, non appena contattato anche telefonicamente dal Direttore della Farmacia o altra persona autorizzata, provvederà a fissare un incontro entro 2 giorni dalla richiesta.

L'incontro, le cui risultanze saranno formalizzate in un verbale sottoscritto dalle parti, consentirà di concordare e meglio organizzare il servizio di consegna di tutti i prodotti necessari all'allestimento del punto vendita e determinare il valore. Resta inteso che la consegna completa dei prodotti dovrà comunque avvenire solo a fronte dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e comunque entro 10 giorni dalla sottoscrizione di detto verbale.

Le consegne dei prodotti si intendono effettuate comprensive di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco presso le farmacie agli indirizzi sopra elencati ovvero presso le ulteriori farmacie che dovessero utilizzare la Convenzione, pertanto, prima di tale adempimento, qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce é a totale carico del Fornitore.

Il documento di trasporto dovrà essere sottoscritto per ricevuta dal personale della farmacia che prenderà in consegna il/i plico/chi (Direttore o suo incaricato) salvo diverso accordo tra le parti; la firma posta su tale documento all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza dei prodotti inviati rispetto a quanto richiesto. E' facoltà del Fornitore utilizzare bolle di consegna e/o fatture elettroniche. Il controllo quali-quantitativo della merce e le segnalazioni di errori verranno trasmesse al Fornitore entro 48 ore lavorative successive alla consegna.

Il documento di trasporto dovrà, almeno, contenere:

- le informazioni dettagliate dei prodotti oggetto della consegna;
- le quantità consegnate;
- il prezzo unitario applicato dal Fornitore alle farmacie dei prodotti consegnati con l'indicazione dell'aliquota IVA cui sono soggetti gli stessi.

Tali informazioni consentiranno alle singole farmacie di verificare, al momento di ricezione delle fatture, la corrispondenza del valore della merce ricevuta con quanto fatturato. I prezzi validi per la fatturazione, infatti, si intendono comunque riferiti al momento in cui viene inoltrata la Richiesta di consegna e non al momento della fatturazione.

5 ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore, si obbliga a dare tempestive informazioni su ritiri, revoche e/o variazioni di farmaci e parafarmaci e a trasmettere nel tempo più breve copia delle Gazzette Ufficiali, telegrammi e circolari del Ministero della Salute e della Regione nonché comunicazioni urgenti di carattere sanitario e legislativo.

Con cadenza mensile, il Fornitore dovrà inviare il notiziario contenente il riepilogo dei provvedimenti di cui sopra, intergrati da note e pareri per la loro applicazione in farmacia.

Il Fornitore, nel corso della durata dell'Ordinativo di Fornitura deve comunicare, con congruo preavviso, a ciascuna farmacia, i prodotti oggetto di:

- offerte speciali mensili;
- campagne promozionali e/o stagionali.

Il Fornitore deve, inoltre, mettere a disposizione delle farmacie materiale divulgativo e pubblicitario, campioni gratuiti da distribuire al pubblico, cartelli, opuscoli, espositori e tutto ciò che possa risultare utile e di supporto alla vendita. Per i prodotti di nuova immissione in commercio, se del caso, dovrà essere garantita la possibilità di prenotazione.

6 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RESI

Il Fornitore per le consegne effettuate dovrà provvedere al ritiro dei prodotti nei casi di seguito elencati. Il ritiro avrà luogo a seguito di comunicazione al Fornitore da parte delle singole farmacie, che provvederanno ad indicare la denominazione commerciale, la quantità della merce da ritirare e il motivo della richiesta di ritiro.

Il Fornitore dovrà provvedere al ritiro:

- dei prodotti erroneamente consegnati ovvero non conformi a quanto previsto nella Richiesta di consegna e/o al presente documento;
- dei prodotti non movimentati come di seguito specificato:
 - per i prodotti risultati non movimentati al termine del medesimo mese in cui è avvenuta la consegna, il Fornitore provvederà a ritirare e stornare il valore degli stessi nell'ambito della fattura successiva;

- per i prodotti non movimentati in giacenza presso la farmacia per un periodo superiore al mese di consegna e comunque con un periodo di validità residuo non inferiore a otto mesi, la farmacia emetterà una fattura intestata al Fornitore indicante l'esatto quantitativo e la tipologia dei prodotti. Il prezzo unitario indicato in fattura sarà pari al prezzo di acquisto già applicato alla farmacia al netto del 10% a titolo di rimborso per spese generali. Resta inteso che il Fornitore sarà obbligato all'acquisto di tali prodotti per un importo massimo annuale pari allo 0,5% del valore annuo dell'Ordinativo di Fornitura di ciascuna farmacia solo ed esclusivamente se la fattura sarà accompagnata da una dichiarazione di "corretta conservazione".

Il ritiro dei prodotti avverrà a cura e spese del Fornitore, ciascuno per i prodotti di propria competenza, che ne abbia ricevuto comunicazione per iscritto dalle farmacie, nei medesimi orari previsti per la consegna.

In caso di consegna di prodotti non conformi a quanto indicato nel presente Capitolato ovvero nelle Richieste di consegna, il Fornitore è tenuto a sostituire, a proprie spese, detti prodotti in occasione della prima consegna utile, salvo i casi di farmaci considerati, a insindacabile giudizio della farmacia, urgenti; per questi ultimi il Fornitore si impegna a sostituire il/i prodotto/i entro le 2 ore successive alla comunicazione dell'avvenuto errore. Dato il carattere di urgenza, la comunicazione può essere effettuata anche via fax o via telefono.

7 REPORTISTICA

Il Fornitore è inoltre obbligato a fornire:

- a ciascuna farmacia, report mensili su supporto informatico e cartaceo, entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, indicanti l'elenco dei prodotti consegnati e l'elenco dei prodotti per cui è stato disposto il servizio di resi. Il report deve contenere almeno le informazioni relative al codice, descrizione, prezzo unitario e quantità, nonché ogni altra informazione eventualmente richiesta dai Direttori delle farmacie;
- a Forlifarma S.p.A. per le farmacie da essa gestite e all'Agenzia Intercent-ER per tutte le farmacie, report mensili da consegnare entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, indicanti l'elenco dei prodotti consegnati e l'elenco dei prodotti per cui è stato disposto il servizio di resi distinti sia aggregato che distinto per singola farmacia.

8 REFERENTE DELLA FORNITURA

Il Fornitore si impegna a comunicare all'Agenzia, all'atto della stipula della Convenzione, il nominativo ed i recapiti di uno o più referenti che saranno l'interfaccia dello stesso per le farmacie che utilizzeranno la Convenzione.

9 CONTATTI DEL FORNITORE

Il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione deve inoltre predisporre e comunicare all'Agenzia almeno un numero di telefono, di fax ed un indirizzo e-mail tali da garantire un servizio efficiente e tempestivo relativo a:

- procedura di erogazione della fornitura;
- prodotti offerti in Convenzione;
- ricezione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);
- ricezione delle Richieste di consegna (i.e. ordini);
- modalità di inoltro dei reclami;
- referente della Fornitura.